

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato (489)	12	TESINI GIANCARLO e ROMITA: Modifica dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario (222)	17
PRESIDENTE	12, 13, 14, 15, 16	PRESIDENTE	17, 18, 19
BARDOTTI	15	BARDOTTI, <i>Relatore</i>	17, 18
BROCCA, <i>Relatore</i>	12, 13, 14, 15	BARTOCCI	18
DE GREGORIO	13, 14	FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	18, 19
FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	14, 15	GIANNANTONI	17, 18
RAICICH	15	Votazione segreta:	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	19
Soppressione del consorzio della casa dello studente dell'università di Roma (417)	16		
PRESIDENTE	16, 17		
MEZZOGIORNO, <i>Relatore</i>	16		

La seduta comincia alle 9,40.

CAVIGLIASSO PAOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato (489).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Brocca ha facoltà di svolgere la relazione.

BROCCA, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione per le ragioni per cui è stato predisposto e per la materia trattata non abbisogna di una circostanziata presentazione e di una motivata e suadente perorazione perché esso possa ottenere l'attenzione e, spero, l'approvazione della Commissione.

Pur tuttavia, per adempiere un dovere e per espletare coscienziosamente una formalità, mi pare necessario, richiamare sinteticamente le motivazioni e il contenuto del disegno di legge, i momenti che precedettero e accompagnarono la trattativa tra Governo e sindacati, alcune giustificazioni che sono a fondamento della richiesta di approvazione.

Alla base di questo provvedimento vi sono due disposizioni che vanno tenute presenti: la legge n. 382 del 22 luglio 1975, articolo 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, articolo 1 e seguenti. La legge n. 382 recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione afferma che il trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato sia stabilito sulla base di accordi formati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; in secondo luogo si precisa che gli accordi siano sanciti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; che le spese incidenti sul bilancio dello Stato debbano essere approvate per legge; che gli accordi siano triennali; che il trattamento economico deb-

ba ispirarsi a norme di chiarezza in modo che ai dipendenti sia assicurata parità di trattamento economico a parità di qualifica e che sia assicurata una progressiva perequazione delle condizioni economiche fra tutti i dipendenti.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 748, recante norme sulle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, elenca, all'articolo 1, i dirigenti che, insieme ai magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 19 della già citata legge n. 382 sono esclusi dal trattamento previsto. Questi dipendenti sono i dirigenti generali, i dirigenti superiori, i primi dirigenti.

Il provvedimento n. 489, al nostro esame, è stato predisposto per dare copertura finanziaria ad accordi intervenuti il 17 maggio 1976, tra Governo e rappresentanti della federazione unitaria CGIL, CISL e UIL; il 27 maggio 1976 fra Governo e rappresentanti dei sindacati autonomi della scuola, per la corresponsione al personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato dal primo luglio 1976 di una somma di lire 11.000 mensili e dal primo luglio 1977 di una somma di lire 23.000 mensili.

Successivamente verrà emanato il decreto del Presidente della Repubblica in attuazione degli accordi intervenuti e testè segnalati. L'onere complessivo, com'è indicato nell'articolo 2, è di lire 29 mila 160 milioni, e deriva dall'attuazione degli accordi. Ad esso si provvederà per lire 12 mila milioni e 960 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9516, relativo ai fondi occorrenti per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976, e per lire 16 mila 200 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6.856, relativo al fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di cui alla Tabella n. 5.

Per cogliere il significato e la portata sociale e politica del disegno di legge n. 489, è opportuno riferire per sommi capi sulle varie fasi delle trattative avvenute fra Governo e forze sindacali.

La nascita ed il battesimo di questo tipo di procedura vanno fatti risalire alla legge-delega n. 477 del 30 luglio 1973, articolo 3, che demanda al Governo l'impegno di emanare entro il 30 giugno 1975 decreti riguardanti la rivalutazione del personale diretti-

vo, ispettivo e docente della scuola « anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali ».

Per l'applicazione dell'articolo 3 fu aperta una vertenza che si concluse con l'accordo, tra Governo e confederazioni sindacali, del 20 maggio 1975, in cui per il personale docente veniva indicato un riordinamento dei ruoli e delle carriere con effetti giuridici dal 1° gennaio 1976, ed economici dal 1° luglio 1976 del 50 per cento, e dal 1° luglio 1977 per l'intero ammontare.

Il protocollo aggiuntivo recitava testualmente: « Il Ministro della pubblica istruzione ha dichiarato la propria disponibilità ad esaminare con le organizzazioni sindacali alla prossima scadenza del triennio (31 maggio 1976), la richiesta di una riconsiderazione del trattamento economico del personale della scuola », e ancora: « Per quanto riguarda il personale non docente tale riconsiderazione terrà conto della particolare natura delle prestazioni, dei mutamenti in esse intervenute in conseguenza dell'attuazione dei decreti delegati, e di criteri di perequazione nel quadro di tutto il personale della scuola ».

In ottemperanza all'impegno assunto dal Governo le organizzazioni sindacali consegnarono il 16 luglio 1976 la loro piattaforma di richieste.

Esaminata la situazione il 26 luglio 1976 le confederazioni sindacali aprirono la vertenza, dando priorità allo impegno di perequare il trattamento economico del personale non docente rispetto ai miglioramenti previsti a partire dal 1° luglio 1976 per i docenti.

L'incontro tra le organizzazioni sindacali ed il Ministro avvenne il 7 maggio 1976, e fu giudicato dalla Confederazione unitaria e dai Sindacati confederali non soddisfacente, per cui si minacciarono azioni di lotta.

Poiché un nuovo incontro fissato per l'11-12 maggio 1976 venne rinviato dal Ministro, i sindacati confederali denunciando la gravità della decisione proclamarono lo sciopero nazionale per il 21 maggio 1976.

Il 17 maggio 1976 i rappresentanti CGIL, CISL, UIL e i Sindacati scuola confederali si incontrarono con il Ministro Malfatti. Lo incontro ebbe esito positivo, e si è tradotto nella firma di un protocollo di intesa diviso in due parti (conseguentemente venne revocato lo sciopero).

Sono questi i passaggi che hanno portato all'intesa tra Governo e organizzazioni sindacali, e quindi alla richiesta della coper-

tura finanziaria. Le valutazioni che mi permettono di fare in proposito sono molto semplici. In primo luogo noto che l'accordo relativo al personale non docente ed il disegno di legge che offre la copertura finanziaria al decreto del Presidente della Repubblica che lo renderà effettivo, costituiscono un fatto positivo e, oserei dire, di importanza eccezionale. L'accordo siglato rappresenta infatti un punto significativo di tutta la vertenza, perché l'adeguamento retributivo a favore del personale non docente si pone a chiusura del vecchio contratto.

Con l'approvazione, inoltre, della legge proposta si realizza una linea retributiva egualitaria, espressamente indicata nel citato articolo 9, e perequativa, privilegiando i bassi redditi. Il riconoscimento di un miglioramento retributivo a vantaggio di tutti i non docenti risponde, in altri termini, ad una esigenza precisa: estendere a tutto il personale della scuola i benefici economici conquistati per gli insegnanti, in modo da rendere i trattamenti omogenei, e da evitare di creare nella scuola condizioni sperequate che finirebbero per rendere più intricato il groviglio della giungla che si intende disboscare.

Con il provvedimento in questione si dà inoltre un riconoscimento concreto alla maggiore quantità e qualità del lavoro che i non docenti svolgono a seguito della costituzione e del funzionamento degli organi collegiali della scuola. L'accordo comporta, infatti, la definitiva appartenenza del personale non docente al personale della scuola: questa appartenenza si esprime con il provvedimento economico non meno che con la decorrenza delle erogazioni, in analogia a quanto già deciso ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 477 del 30 luglio 1973.

Infine, per l'erogazione dei fondi si provvede mediante una manovra di bilancio, come auspicato in sede di discussione del bilancio preventivo.

Per questi validissimi motivi nella mia veste di relatore chiedo alla Commissione di esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DE GREGORIO. Concordo con le osservazioni svolte dal relatore sui motivi che hanno ispirato la presentazione del provvedimento in esame. Soprattutto bisogna eliminare, tra il personale non insegnante, una

persistente situazione molto insoddisfacente dal punto di vista sia normativo sia economico. Esistono infatti tutt'ora carenze che hanno originato anche recentemente situazioni di grave tensione e di sfiducia tra il personale non insegnante che dopo la clamorosa flessione di un certo tipo di lotta portata avanti dal sindacato autonomo, qualche tempo fa, non ha visto, ciò nonostante, un sostanziale miglioramento della propria posizione, forse anche a causa di argomenti compresi nel quarto di quei cinque punti prima illustrati dal relatore, cioè il tipo di inquadramento del personale non insegnante, nell'ambito del personale della scuola, che facciamo derivare da questo provvedimento.

Un equivoco ha forse dominato tutta la problematica sorta intorno alla collocazione di questo personale; la radice di tale equivoco risiede nelle carenze dell'articolo tre che fa riferimento soltanto al personale insegnante. In sintesi, il problema risiede nell'opportunità di considerare il personale non insegnante come pubblico dipendente dello Stato, oppure come personale della scuola, come lo è il personale docente.

Un processo di identificazione non si può attuare, ma, nell'ambito di questa problematica, una posizione chiara andava ricercata. Le carenze di elaborazione in questa direzione hanno generato la grave situazione di sfasatura normativa ed economica, insinuando tra il personale non docente quel senso di sfiducia, quella tensione che si ripercuotono sulla qualità del lavoro, e sulla funzionalità della scuola.

La situazione nella quale oggi ci si trova ha avuto anche come conseguenza, in considerazione del decentramento amministrativo, per la ricostruzione delle carriere, un globale rifiuto per l'aumentata mole di lavoro, e ciò con danno anche del personale docente che vede rinviata, ad esempio, la ricostruzione delle carriere a causa di questo rifiuto che, anche se qualunquistico, è, comunque giustificato.

E' in questo senso che il provvedimento oggi al nostro esame ci trova consenzienti, dato che la copertura finanziaria che esso prevede serve a colmare una parte di queste lacune, anche se arriva in ritardo rispetto alla decorrenza del decreto, i cui effetti decorrono al 50 per cento dal 1° luglio 1976, e al 50 per cento al 1° luglio del 1977. Tale ritardo, comunque, come tutti sanno, deriva anche da cause oggettive: le vicende politiche intercorse ed, in ultimo, le elezioni politiche.

Desidero aggiungere che, nell'ambito della necessaria chiarezza dovuta nei confronti del personale non insegnante, è opportuno che si comincino a studiare anche le altre questioni che riguardano questi lavoratori.

Di fondamentale importanza è in questo senso il problema del riconoscimento del servizio pre-ruolo: in questo campo il personale non docente ha un trattamento ed un riconoscimento anomalo sia nei riguardi del personale insegnante, sia nei riguardi dei pubblici dipendenti. Analogo a questo è il problema non meno importante del riconoscimento del servizio prestato in altre carriere.

In questi giorni è stato espletato un concorso per applicati di segreteria per il passaggio alla qualifica di segretari: costoro, passando alla categoria superiore — decreto n. 420 alla mano — si vedranno collocati al parametro iniziale senza alcun riconoscimento del servizio prestato.

E' necessario, pertanto, sciogliere anche questi nodi se si vuole allentare la tensione che oggettivamente esiste tra il personale non insegnante; tensione che — ripeto — si ripercuote sulla qualità del lavoro e sull'avanzamento in atto delle strutture scolastiche.

Detto questo, preannuncio il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BROCCA, *Relatore*. Mi pare che l'ampio consenso tributato al disegno di legge che stiamo esaminando sia una conferma di quanto ho detto nella mia relazione. Devo perciò soltanto aggiungere che condivido pienamente la necessità di sciogliere quei nodi che ha posto in rilievo l'onorevole De Gregorio. Ritengo, comunque, che questa non sia la sede più opportuna per discutere tali argomenti, dato che stiamo per approvare una copertura finanziaria che è stata stabilita in seguito ad accordi intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta e condivide le sue osservazioni sui problemi sollevati dall'onorevole De Gregorio: tali problemi, in verità, vanno al di là

dell'argomento di cui oggi ci stiamo occupando. Ciò non toglie che il Governo non mancherà di prendere in esame la possibilità di sciogliere al più presto i nodi cui è stato fatto riferimento in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

E' autorizzata la complessiva spesa di lire 29.160 milioni per gli anni finanziari 1976 e 1977, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 17 maggio 1976 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, e il 27 maggio 1976 tra il Governo e i rappresentanti dei sindacati autonomi della scuola (SNALS, SAMI, SNADIS, SNAFRI, SNASE, SNIA) e ratificato ai sensi dell'articolo 9, della legge 22 luglio 1975, n. 382, per la corresponsione al personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato, dal 1° luglio 1976 di una somma di lire 11.000 mensili, elevata a lire 23.000 mensili a decorrere dal 1° luglio 1977.

L'onorevole Raicich ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole da: « di attuazione » *fino all'altra:* « 382 ».

Aggiungere dopo le parole: « Presidente della Repubblica » *le altre:* « ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ».

RAICICH. I due emendamenti da me presentati correggono e non mutano il quadro sostanziale del disposto legislativo. Tali emendamenti nascono da una preoccupazione di natura formale ed istituzionale nello stesso tempo.

La fonte legislativa cui si rifà il disegno di legge oggi al nostro esame è la legge numero 382, articolo 9, che prevede che gli incrementi di spesa, derivanti dai contratti triennali, debbano essere approvati per legge. Si tratta di un principio assolutamente indiscutibile.

Quello che secondo me è un fatto incongruo è che nel testo di legge vengano ripor-

tati testualmente gli accordi sindacali intercorsi. Credo che, dal punto di vista istituzionale, ciò sia un pleonasmo ed introduca un principio che potrebbe rivelarsi pericoloso.

Penso che l'emendamento da me presentato, cioè l'eliminazione dei riferimenti agli accordi intervenuti tra il Governo e le organizzazioni sindacali, renda il testo dell'articolo più snello e anche più corretto dal punto di vista costituzionale.

Il secondo emendamento è logicamente una conseguenza del primo dato che la legge n. 382 costituisce la base del decreto presidenziale.

Questa è una pura questione di forma che mi pare difenda le prerogative del Parlamento.

BROCCA, Relatore. Sono favorevole a questo emendamento per due ragioni: innanzitutto perché la sostanza rimane intatta ed in secondo luogo perché non credo sia opportuno inserire in un articolo di legge la cronistoria di un accordo intervenuto tra organizzazioni sindacali e il Governo, e ciò anche per esigenze di pulizia formale.

FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole.

BARDOTTI. Il Gruppo della democrazia cristiana è favorevole agli emendamenti presentati e dichiara che voterà a favore. Anche a noi era apparso infatti, ad una prima lettura, che il testo dell'articolo fosse quanto meno sovrabbondante e ci lasciava perplessi la necessità di specificare in dettaglio gli accordi intervenuti. Ma non abbiamo ritenuto di presentare emendamenti in proposito per non essere tacciati, come è accaduto in passato, di antisindacalismo. Mi sembra quindi che l'emendamento elimini il superfluo e eviti la creazione di un precedente che potrebbe risultare pericoloso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Raicich, favorevoli relatore e Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Raicich, favorevoli relatore e Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(E' approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

All'onere di lire 29.160 milioni derivante dal precedente articolo si provvede per lire 12.960 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e per lire 16.200 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E' approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Soppressione del consorzio della casa dello studente dell'università di Roma (417).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione del consorzio della casa dello studente dell'università di Roma ».

Comunico che la VI Commissione finanze e tesoro, ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Mezzogiorno ha facoltà di svolgere la relazione.

MEZZOGIORNO, *Relatore*. Il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente nella seduta del 19 ottobre 1976 nella quale all'unanimità è stato richiesto il trasferimento in sede legislativa. Ricordo che un analogo disegno di legge (n. 3602), presentato alla Camera nel corso della VI legislatura, decadde solo per lo scioglimento anticipato delle Camere.

In particolare, il presente disegno di legge risponde alla necessità di sciogliere que-

gli enti che oramai hanno assolto la funzione per cui erano sorti e il consorzio della casa dello studente ha da tempo conseguito lo scopo per cui venne istituito in base alla legge 18 dicembre 1930, n. 1863. Di qui la necessità della sua soppressione e la devoluzione del relativo patrimonio all'Opera universitaria dell'università di Roma che ha assunto da alcuni anni la gestione della Casa dello studente e ne è, in sostanza, l'unico ente finanziatore, atteso che essa, oltre al versamento di contributi straordinari, sostiene l'onere dei posti di studio gratuiti messi a concorso per gli studenti, nonché quota parte delle spese relative ai pasti consumati presso le mense della Casa. Occorre anche aggiungere che presso tutte le università italiane le case dello studente sono direttamente gestite e amministrare dalle Opere universitarie.

Lo scioglimento del predetto consorzio risponde quindi innanzi tutto ad un criterio di uniformità nei confronti delle altre università; desta semmai meraviglia che il provvedimento non sia stato adottato già da tempo.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede espressamente la soppressione del consorzio per la creazione in Roma di un istituto denominato Casa dello studente costituito con la convenzione del 3 settembre 1930, approvato dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1863.

L'articolo 2 prevede che il patrimonio del consorzio sia devoluto all'Opera universitaria dell'università di Roma e che le relative operazioni di trasferimento siano curate dallo stesso consorzio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Raccomando, per le motivazioni che ho espresso, l'approvazione del disegno di legge con il quale verrà eliminato un altro di quegli enti così numerosi che hanno oramai assolto la loro funzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il Consorzio per la creazione in Roma di un istituto denominato « Casa dello studen-

te » costituito con la convenzione del 3 settembre 1930, approvato dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1863, ed eretto in ente morale ai sensi dell'articolo 2 della precitata legge, è soppresso.

(E' approvato).

ART. 2.

Il patrimonio del Consorzio è devoluto all'Opera universitaria dell'università di Roma. Le relative operazioni di trasferimento sono curate dallo stesso Consorzio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(E' approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Tesini Giancarlo e Romita: Modifica all'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario (222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tesini Giancarlo e Romita: « Modifica dell'articolo 1, secondo comma, lettera b) della legge 14 ottobre 1974, n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario ».

L'onorevole Bardotti ha facoltà di svolgere la relazione.

BARDOTTI, Relatore. Il provvedimento rientra nel quadro delle misure urgenti, cioè nell'ambito di quella legge che ha introdotto nelle nostre università la prima gestione democratica attraverso la partecipazione al governo della università stessa di tutte le componenti il mondo universitario.

Mentre però la legge sulle misure urgenti stabiliva le norme relative alla composizione degli organi collegiali, ed anche le direttive per i meccanismi elettorali, ma affidava alla università stessa, o meglio al consiglio

di amministrazione dell'università — o al senato accademico, non ricordo bene — il compito di stabilire i criteri per le elezioni, successivamente venne presentata e poi approvata, pochi mesi dopo, una proposta di legge che invece conteneva con maggiore precisione i criteri da seguire per l'elezione dei rappresentanti. Tra le altre cose quest'ultimo provvedimento stabiliva la durata del mandato di rappresentanza degli studenti, fissandolo in un anno.

Tale durata rispondeva anche ad una richiesta avanzata dagli stessi studenti universitari, le cui rappresentanze furono ampiamente consultate da parte delle forze politiche prima dell'approvazione della legge; il risultato delle preventive consultazioni fu che la durata di un anno sembrò essere quella ottimale.

Fatte le elezioni, l'esperienza ha invece dimostrato che un solo anno non è sufficiente neanche per iniziare, da parte dei rappresentanti, l'esperienza della partecipazione, quindi proprio per il fatto che siamo vicini alle nuove elezioni — dovrebbero aver luogo dal 15 gennaio al 15 febbraio — si manifesta l'urgenza di apportare la modifica in questione.

Il motivo è chiaro: un periodo di due anni consente, a colui che è stato eletto rappresentante, di esercitare il mandato in forma più completa, dopo l'esperienza fatta nel primo anno.

Ritengo pertanto, nella mia veste di relatore, che la proposta di legge meriti di essere rapidamente approvata, con l'inserimento però di un articolo aggiuntivo tendente a normalizzare la situazione transitoria. Esso è del seguente tenore: « Gli studenti già eletti negli organi di governo universitari a norma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, e con le procedure previste, restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze a norma dell'articolo 1 della presente legge, ed in ogni modo per tutto l'anno accademico 1976-77 ». Il motivo è chiaro, si tratta di consentire alla rappresentanza già eletta di restare in carica fino al 1977.

Concludo rinnovando l'invito alla Commissione ad approvare subito il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIANNANTONI. Sarò breve perché già in sede referente ci siamo espressi a favo-

re del prolungamento del periodo della rappresentanza studentesca, del resto anche nella proposta di legge che altri colleghi hanno presentato era inserito un articolo di analogo contenuto. L'unica riserva che facemmo al momento di chiedere il passaggio alla sede legislativa era relativa al prolungamento del mandato di coloro che già sono in carica, al fine di evitare le elezioni nel prossimo gennaio. Poiché l'articolo aggiuntivo che il relatore propone risponde proprio a questa esigenza, ci dichiariamo favorevoli all'articolo aggiuntivo e al provvedimento.

BARTOCCI. Sono sostanzialmente d'accordo con quanto detto dal relatore e dal collega che mi ha preceduto.

Desidero, però, fare un'osservazione: non sarebbe il caso di precisare che il periodo di due anni per la permanenza in carica delle rappresentanze sindacali corrispondesse alla durata in carica del consiglio d'amministrazione? Quest'ultimo, infatti, ha durata biennale, per cui si correrebbe il rischio di una non coincidenza di tempi a livello nazionale.

Con questo ho voluto soltanto porre un interrogativo e non avanzare una proposta di emendamento.

GIANNANTONI. Credo che la decadenza dell'attuale consiglio d'amministrazione sia molto prossima, pertanto si ripresenterebbe nuovamente il problema di fare adesso le elezioni per le rappresentanze studentesche, cosa che ci proponiamo, invece, di evitare con questo progetto di legge al nostro esame.

Tra l'altro, non vedo la necessità di un legame tra le due rappresentanze, piuttosto si potrebbe adoperare una formula di questo tipo: « Sono nominati per un periodo di due anni », anziché l'altra: « Non superiore a due anni ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BARDOTTI, *Relatore*. Nulla osta a trovare delle soluzioni ai problemi prospettati dai colleghi.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'obiezione fatta dall'onorevole Bartocci e condivisa dal relatore, pur se realistica, crea dei pro-

blemi di sfasatura rispetto alle elezioni delle altre rappresentanze dell'università.

Ritengo che questo problema vada risolto in altra sede.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura del primo articolo.

ART. 1.

A modifica del disposto dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, i rappresentanti degli studenti negli organi di governo universitario, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono nominati per un periodo non superiore a due anni.

L'onorevole Giannantoni ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « non superiore » con l'altra: « di ».

BARDOTTI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giannantoni, favorevoli relatore e Governo.

(E' approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con la modifica testé apportata.

(E' approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 2.

Per la sostituzione dei rappresentanti degli studenti, di cui al precedente articolo 1, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che

abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultano i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

(E' approvato).

Il relatore, onorevole Bardotti, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

« Gli studenti già eletti negli organi di governo universitari, a norma dell'articolo 1 della legge 14 ottobre 1974, n. 525 e con le procedure previste, restano in carica fino al rinnovo delle rappresentanze, a norma dell'articolo 1 della presente legge e in ogni modo per tutto l'anno accademico 1976-1977 ».

FALCUCCI FRANCA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bardotti, favorevole il Governo.

(E' approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della

scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato ». (489).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Soppressione del consorzio della casa dello studente dell'università di Roma ». (417).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge di iniziativa dei deputati Tesini Giancarlo e Romita: « Modifica dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario ». (222).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione: Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bardotti, Bartocci, Bini, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Carelli, Casati, Castiglione, Cavigliasso Paola, Conte, Corder, De Gregorio, Del Donno, Di Giesi, Giannantoni, Giordano, Marton, Masiello, Mezzogiorno, Pagliai Morena Amabile, Quarenghi Vittoria, Raicich, Santuz, Tesini Giancarlo, Tessari Alessandro, Vaccaro Melucco Alessandra e Zoso.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIORGIO SPADOLINI
